

Diffida accertativa e compensazione del controcredito datoriale

Limiti processuali, compensazione atecnica e onere probatorio nell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Redazione di Metodo Giuridico

Aggiornato al 1° agosto 2026.

Abstract: L'ordinanza n. 20707/2026 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione chiarisce il regime dell'eccezione di compensazione sollevata dal datore di lavoro in sede di opposizione all'esecuzione avverso la diffida accertativa della DTL (art. 12 d.lgs. 124/2004). Trattandosi di titolo esecutivo stragiudiziale, l'opponente può far valere tutte le ragioni di contestazione del credito, compresi i fatti anteriori e i controcrediti risarcitori derivanti da illecito del dipendente. Nell'ambito di un unico rapporto giuridico, la compensazione opera in forma atecnica quale semplice conteggio di dare e avere. Tuttavia, la Suprema Corte precisa che la mancata ammissione di istruttoria su controcrediti illiquidi o tardivamente allegati è conforme a diritto quando il rigetto si fondi sul difetto assoluto di prova delle singole voci di danno.

Abstract: Order no. 20707/2026 of the Labour Section of the Supreme Court of Cassation clarifies the rules governing the set-off defense raised by an employer in execution opposition proceedings against an administrative pay assessment order (Article 12 of Legislative Decree no. 124/2004). As the order constitutes an out-of-court executive title, the debtor can raise all grounds of contestation, including prior facts and counterclaims for damages arising from employee misconduct. Within a single legal relationship, set-off operates untechnically as a mere accounting calculation of mutual debts and credits. However, the Court affirms that denying further evidentiary proceedings regarding unliquidated or belatedly alleged counterclaims complies with the law where the rejection is based on an absolute lack of proof for individual damage items.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Titolo Stragiudiziale:** La diffida accertativa ex art. 12 d.lgs. 124/2004 non è idonea al giudicato; nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. sono deducibili anche i fatti estintivi, modificativi o impeditivi anteriori alla sua formazione.
- **Compensazione Atecnica:** Nel rapporto di lavoro sinallagmatico, le pretese creditorie datoriali opposte al lavoratore operano mediante un mero elastico conteggio di dare ed avere senza i

vincoli di liquidità dell'art. 1243 c.c.

- **Presupposti Istruttori:** Il giudice di merito può escludere l'istruttoria ed esaminare l'eccezione ove i controcrediti datoriali risultino del tutto sforati di prova o tardivamente dedotti solo in grado di appello.
- **Riconoscimento di Responsabilità:** Le dichiarazioni rese dal dipendente in sede disciplinare (es. alterazione etilica alla guida) integrano confessione stragiudiziale idonea a rendere certo il controcredito relativo ai danni documentati.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In sede di opposizione all'esecuzione proposta avverso un titolo esecutivo di formazione stragiudiziale, qual è la diffida accertativa di cui all'art. 12 d.lgs. n. 124/2004, il debitore opponente può dedurre tutte le ragioni di contestazione del credito, ivi compresa l'eccezione di compensazione per controcrediti risarcitori sorti prima della formazione del titolo. Nell'ambito di un unico rapporto di lavoro, la compensazione opera in via atecnica quale mero conteggio di dare ed avere; tuttavia, ove il credito opposto risulti privo di prova o tardivamente allegato, il giudice di merito legittimamente nega l'ulteriore corso istruttorio senza che sia configurabile una violazione delle regole sulla liquidazione del controcredito.

01. Introduzione: la pronuncia Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20707/2026

La **sentenza della Cassazione civile, Sezione Lavoro, ordinanza 18 giugno 2026, n. 20707¹** affronta uno **snodo nevralgico** della tutela esecutiva e delle garanzie datoriali nel rapporto di lavoro contrattualizzato. L'interrogativo teorico e pratico concerne la possibilità per il datore di lavoro di **eccepire in compensazione** i propri crediti risarcitori nei confronti del dipendente in sede di **opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.** contro un precetto intimato sulla base di una diffida accertativa rilasciata dall'Ispettorato del Lavoro. La pronuncia chiarisce in modo definitivo l'ambito applicativo della **compensazione nella diffida accertativa del lavoro**, tracciando la **linea di demarcazione** tra titoli di formazione giudiziale e titoli di origine amministrativa e stragiudiziale.

Nel sistema delineato dall'[art. 12 d.lgs. 124/2004](#), la diffida accertativa nasce per soddisfare **esigenze di pronta tutela retributiva** in favore dei prestatori di lavoro. Tuttavia, il **provvedimento amministrativo** acquista efficacia di **titolo esecutivo stragiudiziale** al di fuori di un preventivo dibattito contenzioso dinanzi all'autorità giudiziaria. Da tale premessa discende la **necessità di stabilire** quali difese siano azionabili dal debitore al momento dell'esecuzione. Se nei titoli giudiziali vige la **regola del precluso dedotto e deducibile**, per i titoli stragiudiziali la prospettiva si ribalta integralmente. L'opponente mantiene **intatto il diritto** di sollevare qualsiasi eccezione estintiva o modificativa antecedentemente maturata. La difesa del datore non incontra **sbarramenti temporali preventivi**.

L'argomentazione della Suprema Corte si muove su un **doppio binario dogmatico e processuale**. Da un lato riconosce che le reciproche ragioni di dare ed avere interne al rapporto lavorativo danno luogo ad una **compensazione atecnica**, la quale prescinde dai **rigidi requisiti di liquidità** posti dall'[art. 1243 c.c.](#) Dall'altro lato, la decisione perimetra con **severità i poteri d'istruttoria** del giudice di merito. Qualora il **controcredito risarcitorio** accampato dall'azienda risulti privo di riscontro probatorio o sia introdotto con **allegazioni tardive**, il giudice non è tenuto a dare corso a complessi **accertamenti peritali**. Il principio si rivela **lineare e perentorio**. La compensazione opera per le sole **poste certe e documentate**.

L'analisi che segue esamina la decisione nei suoi **molteplici risvolti applicativi**. Si valuterà la **natura giuridica** della diffida accertativa, l'operatività del **conteggio elastico** tra competenze retributive e danni da sinistro stradale cagionati dal lavoratore, nonché il **regime delle preclusioni** in appello. L'arresto di legittimità offre una **sistemazione equilibrata** capace di temperare l'efficacia dei **titoli amministrativi** con l'integrità del patrimonio datoriale.

02. La natura della diffida accertativa e i limiti dell'opposizione all'esecuzione

2.1 — La formazione stragiudiziale del titolo esecutivo ex art. 12 d.lgs. 124/2004

La **ricostruzione della natura giuridica** della diffida accertativa per crediti patrimoniali costituisce la **premessa dogmatica indispensabile** per comprendere il regime delle **eccezioni opponibili** dal

datore di lavoro. L'istituto, disciplinato dall'[art. 12 d.lgs. 124/2004](#), attribuisce al **personale ispettivo** delle Direzioni Territoriali del Lavoro il potere di adottare un **atto di accertamento del credito retributivo** in favore del dipendente. Qualora il datore di lavoro non promuova il **ricorso amministrativo** dinanzi al comitato regionale delle relazioni industriali nei termini prescritti, il provvedimento acquista **efficacia di titolo esecutivo stragiudiziale** per il recupero delle **somme spettanti**.

Il **punto nodale** risiede nell'assenza di una **fase giurisdizionale preventivamente svolta**. La diffida si perfeziona mediante un **procedimento amministrativo sommario** basato sulle verifiche ispettive. Non vi è stato un **dibattimento giudiziale**. La **struttura del titolo** non deriva da un decreto ingiuntivo non opposto né da una **sentenza passata in giudicato**. Da ciò discende una **conseguenza di capitale importanza** sotto il profilo della **tutela del debitore**: la diffida accertativa non è idonea ad acquisire l'efficacia dell'**accertamento di merito** di cui all'[art. 2909 c.c.](#)

Sul **piano processuale**, la mancata impugnazione amministrativa della diffida non preclude al datore la **facoltà di contestare** l'an ed il quantum del credito in sede di **opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.** L'opposizione all'esecuzione rappresenta la **prima ed unica sede giudiziale ordinaria** nella quale il datore può spiegare le **proprie difese di merito**. La Suprema Corte, nell'ordinanza n. 20707/2026, ribadisce che la **natura stragiudiziale del titolo esecutivo** comporta la **piena espansione delle eccezioni datoriali**, comprese quelle fondate su **fatti costitutivi o estintivi anteriori** al rilascio del titolo medesimo.

La **ratio di tale impianto** è del tutto coerente con i **principi costituzionali del diritto di difesa** sanciti dall'art. 24 Cost. Non si può privare la parte della **possibilità di far valere** i propri controcrediti dinanzi ad un **organo terzo giurisdizionale**. La diffida accertativa agevola il lavoratore nell'accesso all'**esecuzione forzata**, ma non blinda la pretesa retributiva sbarrando la strada alle **ragioni risarcitorie datoriali**.

2.2 — Superamento della preclusione del dedotto e del deducibile

Nel **diritto processuale civile italiano**, la regola del **giudicato formale e sostanziale** comporta la nota preclusione del **dedotto e del deducibile**. Quando l'esecuzione forzata prende avvio sulla base di un **titolo giudiziale** — come una sentenza o un decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile — il debitore opponente può dedurre unicamente **fatti estintivi o modificativi sopravvenuti** alla formazione del titolo. Le eccezioni che avrebbero potuto essere sollevate nel **giudizio di cognizione**

antecedente restano coperte dal giudicato. La regola garantisce la **certezza dei rapporti processuali** definiti.

Diversa è la **disciplina applicabile** ai titoli esecutivi di **formazione stragiudiziale**. La categoria comprende le cambiali, gli assegni, gli atti pubblici ricevuti da notaio e, per l'appunto, i **provvedimenti amministrativi** quali la diffida accertativa d.lgs. 124/2004. In tali ipotesi, l'assenza di un **pregresso giudizio di merito** impedisce che si verifichi alcuna **preclusione processuale**. La regola non ammette dubbi. Nel processo esecutivo promosso sulla base di un **titolo stragiudiziale**, l'opponente può sollevare **tutte le ragioni di contestazione** della pretesa creditoria.

Ne consegue che il datore di lavoro, a fronte dell'**intimazione del precetto di pagamento** da parte del lavoratore, è **perfettamente legittimato ad eccepire** fatti estintivi o controcrediti risarcitori sorti prima che la DTL adottasse la **diffida accertativa**. Nell'ordinanza n. 20707/2026, la Cassazione Lavoro conferma che la datrice di lavoro poteva **legittimamente far valere** il credito risarcitorio cagionato dal dipendente in un **sinistro stradale avvenuto anni prima** della notifica della diffida. L'eccezione non soffre **alcuna decadenza** per il solo fatto che il **fatto generatore sia antecedente** alla formazione del titolo amministrativo.

Il **superamento della barriera del deducibile** riequilibra le posizioni delle parti. Il **titolo amministrativo** consente al lavoratore di agire in via esecutiva con sollecitudine, ma la sede dell'**opposizione ex art. 615 c.p.c.** recupera la **piena cognizione sul merito** delle reciproche pretese. L'ammissibilità dell'eccezione datoriale rappresenta il **primo pilastro** su cui si fonda la **compensazione nella diffida accertativa del lavoro**.

03. La compensazione nella diffida accertativa del lavoro e la prassi dei controcrediti

3.1 — La distinzione tra compensazione legale, giudiziale ed atecnica

La **disciplina della compensazione** nei rapporti obbligatori trova la sua **collocazione dogmatica** negli **artt. 1241 e ss. c.c.** Il codice distingue nettamente la **compensazione legale**, che opera di diritto per crediti omogenei, liquidi ed esigibili, dalla **compensazione giudiziale** prevista dall'**art. 1243, comma 2, c.c.** Quest'ultima consente al giudice di **dichiarare l'estinzione della pretesa** ove il

controcredito opposto non sia liquido ma risulti di **facile e pronta liquidazione**. La distinzione è classica. Tuttavia, la giurisprudenza ha elaborato una **terza figura specifica** per i rapporti ad esecuzione continuata.

Quando i **rispettivi crediti e debiti** tra datore e lavoratore promanano da un **unico rapporto giuridico complesso**, trova applicazione la figura della **compensazione in senso improprio o atecnica**. La tesi non persuade ove la si confonda con l'elisione legale. Nella **compensazione atecnica**, la valutazione delle reciproche pretese si risolve in un **mero conteggio contabile di dare ed avere**. Il giudice non applica le **rigidità dell'art. 1243 c.c.** Le ragioni di credito del lavoratore e le ragioni di addebito o risarcimento del datore si riducono ad un **saldo finale unico ed indivisibile**.

La **distinzione assume rilevanza decisiva** nel contenzioso lavoristico. Nel solco tracciato dai **principi generali sul rapporto di lavoro** e richiamando i [profili di responsabilità e tutela del patrimonio datoriale](#), la **compensazione nella diffida accertativa del lavoro** in forma atecnica svincola il giudice della cognizione dal **vaglio preventivo di liquidità** del controcredito. L'elisione contabile opera sulla **massa delle spettanze** senza dover instaurare separati procedimenti, qualora la **certezza dell'an** sia riscontrata dagli atti di causa.

Compensazione Tecnica vs Compensazione Atecnica nel Rapporto di Lavoro

La compensazione propria (art. 1243 c.c.) presuppone crediti autonomi nati da rapporti diversi. La compensazione atecnica opera all'interno dell'unico contratto di lavoro: il giudice determina il saldo contabile finale operando la semplice sottrazione tra crediti retributivi del dipendente e addebiti risarcitori datoriali provati.

3.2 — Danno al patrimonio aziendale da condotta del dipendente

La **vicenda fattuale sottesa** alla sentenza della Cassazione n. 20707/2026 offre un chiaro **esempio applicativo di controcredito datoriale**. Nel caso di specie, l'ex lavoratore dipendente intimava precetto sulla scorta della **diffida accertativa della DTL** per differenze retributive di € 9.650,68. La datrice di lavoro si opponeva in sede esecutiva facendo valere in compensazione il **credito risarcitorio derivante** da un grave sinistro stradale. Il lavoratore, alla guida di un **automezzo aziendale preso a noleggio**, aveva tamponato un altro veicolo a causa del suo stato di **alterazione etilica**, provocando ingenti **danni materiali al mezzo**.

La **condotta del dipendente** configura una **flagrante violazione dei doveri di diligenza** e fedeltà sanciti dagli artt. 2104 e 2105 c.c. Il datore di lavoro risponde verso i terzi del **danno arrecato dai propri dipendenti** nell'esercizio delle loro mansioni ex [art. 2049 c.c.](#), ma conserva il **pieno diritto di rivalsa** e di regresso nei confronti del **lavoratore responsabile della condotta colposa** o dolosa. Le somme sostenute dall'azienda per le **riparazioni del veicolo** costituiscono un **credito risarcitorio certo e determinato**.

La **certezza del credito datoriale** trovava un solido ancoraggio negli atti del **procedimento disciplinare promosso dall'azienda**. In tale sede, il lavoratore aveva espressamente ammesso la **propria responsabilità nel sinistro** e lo stato di alterazione alcolica. La Corte d'Appello ha qualificato tale dichiarazione come **confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c.** La prova del danno si basava sulle **fatture commerciali prodotte in giudizio** per l'importo di € 1.680,03. La **certezza dell'an e del quantum** limitatamente a tali spese consentiva l'immediata **elisione contabile** con la pretesa portata dal precetto.

3.3 — Ammissibilità della compensazione in sede esecutiva

La **portata innovativa dell'ordinanza** risiede nella composizione del contrasto tra l'**efficacia del titolo amministrativo** ed il diritto di difesa del datore di lavoro. Il Tribunale di primo grado aveva rigettato l'opposizione sostenendo che l'**eccezione di compensazione** non fosse proponibile in sede esecutiva e che il **controcredito datoriale** dovesse essere accertato in un **separato giudizio di cognizione**. Tale impostazione è stata correttamente **censurata dai giudici di legittimità**. L'obbligo di rimandare a separato giudizio l'eccezione di compensazione violerebbe il **principio di concentrazione e di economia processuale**.

Trattandosi di **compensazione atecnica** sul medesimo rapporto di lavoro e di **titolo stragiudiziale**, l'eccezione di compensazione sollevata dal datore è **pienamente ammissibile in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c.** Non sussiste alcuna necessità di formulare un'autonoma **domanda riconvenzionale** per azionare la compensazione se l'importo del controcredito viene utilizzato al solo scopo di **paralizzare la pretesa esecutiva** nei limiti del relativo importo. L'**effetto estintivo opera con efficacia retroattiva** dal momento della coesistenza delle **reciproche ragioni di debito**.

Di seguito si propone una **sintesi dei principali orientamenti di legittimità** in materia di **compensazione e titoli esecutivi** nel rapporto di lavoro:

Sentenza / Autorità	Orientamento	Principio in Sintesi
Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 20707/2026	Evolutivo	Ammette la compensazione atecnica per danni datoriali nell'opposizione a precetto da diffida accertativa, rigettando le voci illiquide e non provate.
Cass. Civ. Sez. Unite n. 23225/2016 ²	Conforme	Delinea i presupposti della compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c. e la sospensione cautelare ove sia proposta autonoma domanda riconvenzionale.

04. Istruttoria, prova dei danni aziendali e limiti di ammissibilità in appello

4.1 — Oneri probatori e rigetto dei controcrediti illiquidi

Se l'ammissibilità dell'**eccezione di compensazione** è astrattamente indiscutibile nei titoli stragiudiziali, la sua **concreta operatività** resta subordinata al **rigoroso assolvimento dell'onere probatorio** ai sensi dell'[art. 2697 c.c.](#) Il datore di lavoro che eccepisce in compensazione un **controcredito risarcitorio** assume la **posizione sostanziale di attore** rispetto alla pretesa dannosa. Egli deve **dimostrare l'esistenza dell'illecito**, il nesso di causalità e l'esatto **ammontare del pregiudizio sofferto**.

Nella vicenda decisa dall'ordinanza n. 20707/2026, la datrice di lavoro aveva fatto valere **diverse voci di danno**: le spese di riparazione del furgone, il **danno da fermo tecnico** per l'indisponibilità del mezzo ed il **maggior premio assicurativo** sopportato. Tuttavia, la Corte d'Appello ha riconosciuto la compensazione limitatamente ad € 1.680,03, riferibili alle **spese di carrozzeria direttamente documentate** con fatture contestuali. Le altre voci sono state **perentoriamente rigettate**. **La prova mancava del tutto**. Per il fermo tecnico non era stata fornita la **dimostrazione del noleggio** di un mezzo sostitutivo, e per il premio assicurativo difettava qualunque **conteggio documentale idoneo**.

« **La compensazione atecnica nell'esecuzione da titolo stragiudiziale contempera la celerità del credito lavorativo con la tutela del patrimonio datoriale, ma esige l'invalidabile limite della prova certa delle poste risarcitorie.** »

La **ricorrente lamentava in Cassazione** la mancata ammissione della **prova testimoniale** e la presunta violazione del **principio espresso dalle Sezioni Unite n. 23225/2016**, sostenendo che il giudice fosse obbligato a **dar corso all'istruttoria** anche in presenza di un controcredito indeterminato. La Sezione Lavoro confuta **nettamente la doglianza**. La tesi non convince. Qualora il rigetto del controcredito si fondi su **ragioni di fatto inerenti al difetto di prova** o alla tardività, l'istruttoria rivendicata si rivela **del tutto superflua**. Il giudice non ha l'obbligo di **disporre perizie d'ufficio** per supplire alle carenze probatorie della parte.

4.2 — Nuove allegazioni nel giudizio di secondo grado

Un **ulteriore profilo di grande rilievo pratico** riguarda il divieto di **nova in appello** sancito dagli [artt. 345 e 437 c.p.c.](#) Nel giudizio di secondo grado non possono essere introdotte **nuove domande, nuove eccezioni** né nuove allegazioni di fatto volte a **giustificare pretese creditorie** non tempestivamente dedotte nella **memoria difensiva di primo grado**. Il sistema delle preclusioni nel rito del lavoro possiede **carattere di ordine pubblico** ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.

Nel caso specifico, la datrice di lavoro aveva prodotto due **fatture risalenti all'anno 2017**, a notevole distanza di tempo dal sinistro avvenuto nel 2016. Di fronte alla contestazione del lavoratore sulla **riconcucibilità di tali riparazioni** all'incidente, la datrice aveva sostenuto solo nel **ricorso in appello** che si trattava di interventi resisi necessari in un **secondo momento dopo la rimessa su strada** del mezzo. La Corte d'Appello ha dichiarato **inammissibile l'allegazione in quanto tardiva**. La Cassazione n. 20707/2026 conferma **pienamente la statuizione**.

La **tempestività dell'allegazione** costituisce il **presupposto di ammissibilità** dell'eccezione. Il datore di lavoro che intenda **opporre in compensazione i danni** al patrimonio aziendale deve declinarne sin dal primo grado i **fatti costitutivi** e la specifica riconducibilità alla **condotta del lavoratore**. La rimozione delle preclusioni sostanziali tipica del **titolo stragiudiziale** non si traduce in un'anarchia

processuale. Le regole del **giusto processo e del contraddittorio** restano vincolanti in ogni grado di giudizio.

05. Conclusioni

L'ordinanza n. 20707/2026 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione consolida un quadro nomofilattico di grande linearità in tema di titoli esecutivi stragiudiziali e tutele datoriali. La soluzione prescelta dai giudici di legittimità realizza un apprezzabile bilanciamento tra l'efficacia dei rimedi amministrativi per il recupero dei crediti di lavoro e la salvaguardia delle ragioni risarcitorie dell'azienda. L'ammissibilità della **compensazione nella diffida accertativa del lavoro** garantisce che la formazione stragiudiziale del titolo non si converta in un'irragionevole compressione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.

Al contempo, la pronuncia scolpisce con chiarezza i limiti dell'istruttoria in sede esecutiva. L'elisione contabile in forma atecnica opera per le sole poste creditorie risarcitorie che risultino certe nell'an e tempestivamente supportate da riscontri documentali. L'inerzia probatoria o la tardività delle allegazioni non trovano soccorso nel processo. Il principio stabilizza le prassi applicative degli operatori del diritto e degli Uffici Esecutivi, assicurando che la certezza del titolo esecutivo non venga paralizzata da eccezioni datoriali pretestuose o prive di ancoraggio fattuale.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

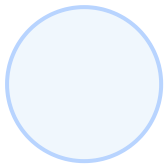
[Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, art. 12 \(Diffida accertativa per crediti patrimoniali\)](#)

[Codice di Procedura Civile, artt. 345, 437, 615, 618-bis](#)

[Codice Civile, artt. 1241, 1243, 2049, 2104, 2105, 2697, 2735](#)

Giurisprudenza citata

1. Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza 18 giugno 2026, n. 20707. Ammissibilità dell'eccezione di compensazione atecnica nell'opposizione a precetto basato su diffida accertativa e rigetto dei controcrediti datoriali non provati.
2. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza 15 novembre 2016, n. 23225. Presupposti sostanziali e processuali della compensazione legale e giudiziale ex art. 1243 c.c. e facoltà del giudice di sospendere la condanna.



A cura di:

Redazione di Metodo Giuridico

Rivista scientifica di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica di diritto e giurisprudenza specializzata nell'analisi degli orientamenti della Corte di Cassazione e della normativa nazionale ed europea.